



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/ 2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Rep. Atti n. 120/CSR del 21 giugno 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 21 giugno 2022:

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 15 della legge 22 aprile 2021 n. 53 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020", che, fissando principi e criteri direttivi, ha delegato il Governo ad adottare entro dodici mesi uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, e al regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;

CONSIDERATO che, relativamente ai dispositivi medici, si è resa necessaria una puntuale ed approfondita revisione del d.lgs. 24 febbraio 1996 n. 47, emanato in attuazione della direttiva 93/42/CE, nonché del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 507, emanato in attuazione della direttiva 90/385/CEE, relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi;

VISTA la nota del 9 maggio 2022, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato, ai fini dell'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 maggio 2022 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la nota dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza in data 17 maggio 2022, protocollo DAR n. 7928, con la quale la suddetta documentazione è stata diramata con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 23 maggio 2022, poi differita, con successiva nota, protocollo DAR n. 8096 del 19 maggio 2022, al 14 giugno 2022 in seguito alla richiesta del Coordinamento interregionale in sanità di condurre approfondimenti tra le Aree tecniche interessate, stante la complessità del provvedimento;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso della suddetta riunione, si è svolto un confronto tra le Amministrazioni centrali e le Regioni su un documento delle stesse contenente proposte di modifica al testo del decreto in parola, per la maggior parte riformulate in accordo con il Ministero della salute;

VISTA la nota, protocollo DAR. n. 9783 del 17 giugno 2022, con la quale l'Ufficio di Segreteria ha diramato la documentazione inviata dal Coordinamento interregionale in sanità in pari data, che fa seguito alla citata riunione tecnica del 14 giugno 2022, contenente le proposte emendative al testo del decreto;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole all'intesa condizionato all'assunzione di impegno da parte del Governo a dare attuazione con successivo provvedimento a quanto previsto dall'articolo 15, comma c), della legge 22 aprile 2021, n. 53, tramite il riordino e il coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici anche attraverso una ridefinizione dei compiti, nonché all'accoglimento delle proposte emendative riportate nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto (All. A), concernenti la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato, la valutazione delle tecnologie sanitarie e abrogazioni;

CONSIDERATO, inoltre, che nel corso della medesima seduta il Ministero della salute ha accolto le suddette richieste delle Regioni;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Firmato digitalmente da
SINISCALCHI ERMENEGILDA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente

On.le Mariastella Gelmini



Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI





CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/106/SR4/C7

21/6/2022



POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 APRILE 2017, RELATIVO AI DISPOSITIVI MEDICI, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/83/CE, IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 E IL REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2009 E CHE ABROGA LE DIRETTIVE 90/385/CEE E 93/42/CEE DEL CONSIGLIO, NONCHÉ PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/561 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 APRILE 2020, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2017/745 RELATIVO AI DISPOSITIVI MEDICI, PER QUANTO RIGUARDA LE DATE DI APPLICAZIONE DI ALCUNE DELLE SUE DISPOSIZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 4) Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole all'intesa condizionato a:

- all'impegno del Governo a dare attuazione, con successivo provvedimento, a quanto previsto all'art. 15 comma c della Legge 22 aprile 2021, n. 53, tramite il riordino e il coordinamento dell'attività tra gli Enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici anche attraverso una ridefinizione dei compiti;
- all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

Art. 10.

(Vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato)

1. I fabbricanti di dispositivi messi a disposizione sul territorio nazionale, diversi da quelli oggetto di indagine, segnalano al Ministero della salute gli incidenti gravi, ivi inclusi gli effetti collaterali indesiderati inattesi, e le azioni correttive di sicurezza, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'articolo 87 del regolamento. I fabbricanti segnalano, altresì, ai sensi dell'articolo 88 del regolamento, ogni aumento statisticamente significativo della frequenza o della gravità di incidenti diversi da quelli gravi o effetti collaterali indesiderati attesi che hanno comportato o possono comportare rischi per la salute o la sicurezza di pazienti, utilizzatori o altre persone, che sono considerati inaccettabili rispetto ai vantaggi previsti.

2. Gli operatori sanitari pubblici o privati che nell'esercizio della loro attività rilevano un incidente grave, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 65) del regolamento, anche solo sospetto, che coinvolga un dispositivo medico, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero della salute, nei termini e con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della salute.



3. Gli operatori sanitari pubblici o privati che, durante l'utilizzo, rilevano un incidente diverso da quello definito dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 65) del regolamento, gli utilizzatori profani e i pazienti che rilevano un incidente che, a prescindere dalla gravità, coinvolga un dispositivo medico, possono darne comunicazione al Ministero della salute, nei termini e con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della salute.

4. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3 è effettuata dagli operatori sanitari pubblici o privati, direttamente o tramite la struttura sanitaria coinvolta o, a seconda dei casi, dagli utilizzatori profani e dai pazienti, sempre nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina nazionale e di eventuali disposizioni regionali che prevedano la presenza di referenti per la vigilanza sui dispositivi medici.

5. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3 da parte degli operatori sanitari pubblici o privati deve essere inviata, altresì, al fabbricante o al suo mandatario, anche per il tramite del distributore del dispositivo medico, così come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 34) del regolamento. Gli utilizzatori profani e i pazienti che segnalano incidenti secondo quanto previsto al comma 3 possono darne comunicazione al fabbricante o al suo mandatario, anche per il tramite del distributore del dispositivo medico, contestualmente alla comunicazione verso il Ministero della salute.

6. Gli operatori sanitari pubblici o privati, direttamente o tramite la struttura sanitaria coinvolta, sono tenuti a segnalare i reclami al fabbricante, anche per il tramite dei relativi operatori economici, al fine di consentire l'adozione delle misure atte a garantire la protezione e la salute pubblica. Della predetta comunicazione deve essere informato contestualmente il Ministero della salute, ai fini delle attività di gestione dei dati di vigilanza e dei reclami, prevista dall'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento. Gli utilizzatori profani e i pazienti possono segnalare eventuali reclami al fabbricante, anche per il tramite dei relativi operatori economici. **Con uno o più decreti del Ministro della salute sono definiti termini e modalità della segnalazione dei reclami.** Gli operatori economici, quali mandatario, distributore, importatore, una volta ricevuti reclami e segnalazioni da parte di operatori sanitari, utilizzatori profani e pazienti, hanno l'obbligo di informare il fabbricante, ai sensi degli articoli 11, paragrafo 3, lettera g), 13, paragrafo 8, e 14, paragrafo 5 del regolamento. Il fabbricante, anche per il tramite dei relativi operatori economici, su richiesta del Ministero della salute, mette a disposizione tempestivamente dati e informazioni relativi ai reclami.

7. Il Ministero della salute adotta misure adeguate, quali l'organizzazione di campagne di informazione e di comunicazione mirate a sensibilizzare e incoraggiare la segnalazione di incidenti gravi sospetti da parte di operatori sanitari, utilizzatori profani e pazienti.

8. In seguito alla segnalazione di un incidente grave o di effetti collaterali indesiderati inattesi, il fabbricante provvede tempestivamente a svolgere le indagini necessarie di cui all'articolo 89 del



regolamento, inclusa, se del caso, un'azione correttiva di sicurezza, cooperando con il Ministero della salute e l'organismo notificato, ove coinvolto. Il Ministero della salute valuta i rischi derivanti dalle segnalazioni ricevute e i contenuti dell'avviso di sicurezza proposto dal fabbricante, richiedendo, qualora ne ravvisi la necessità, adeguamenti, misure integrative e ulteriori **provvedimenti adempimenti, con oneri a carico del medesimo fabbricante**, al fine di preservare la tutela della salute e la sicurezza di operatori sanitari, utilizzatori **profani** e pazienti. Il fabbricante fornisce al Ministero della salute l'avviso di sicurezza in lingua italiana. Il Ministero della salute valuta, altresì, ai sensi dell'articolo 88 del regolamento, gli incidenti di cui alle relazioni sulle tendenze e impone al fabbricante, con oneri a carico del medesimo, di adottare misure appropriate per la tutela della salute **pubblica** e della sicurezza ~~pubblica~~ **dei pazienti**.

ART. 22

(Valutazione delle tecnologie sanitarie)

1. Al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei consumi dei dispositivi medici a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini ~~un'organica risposta al governo della domanda e dell'offerta di dispositivi medici e di servizi e procedure che utilizzano dispositivi medici~~, e di garantire che i processi decisionali del Servizio sanitario nazionale siano informati da evidenze scientifiche sul potenziale impatto clinico, organizzativo, economico, sociale, legale ed etico dell'introduzione nella pratica clinica di tecnologie sanitarie, nonché al fine di introdurre specifiche classificazioni e condizioni di acquisto a carico del Servizio sanitario nazionale per l'uso di dispositivi medici successivamente alla loro commercializzazione, il Ministero della salute fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il tramite della Cabina di regia per l'*Health Technology Assessment* (HTA) istituita ai sensi dell'articolo 1 comma 587, lettera a, della Legge n. 190 del 2014, promuove l'attuazione del Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici. Alla realizzazione del Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici concorre l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che, anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, svolge i seguenti compiti:

- a) **presentazione di proposte alla Cabina di regia, a fini di approvazione**, per l'identificazione e valutazione precoce delle tecnologie sanitarie innovative riconosciute a potenzialmente elevato impatto clinico, economico, organizzativo e comunque in grado di rispondere alle esigenze assistenziali, anche emergenziali, espresse dal Servizio sanitario nazionale;
- b) elaborazione degli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici;
- c) in coerenza con le indicazioni della Cabina di regia, realizzazione delle attività di ~~valutazione~~ **valutazione tecnica multidimensionale e coordinamento delle attività dei soggetti iscritti nell'Albo nazionale**



~~dei Centri Collaborativi del Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici delle Unità regionali per la valutazione delle tecnologie sanitarie e, in generale, di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito del Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici;~~

d) partecipazione alla fase di elaborazione delle raccomandazioni sull'uso delle tecnologie valutate (*appraisal*), svolgendo compiti di coordinamento metodologico nell'ambito delle commissioni consultive che propongono alla Cabina di regia le Raccomandazioni, ai fini della loro adozione, e che sono costituite da esperti, delegati degli Enti istituzionali coinvolti e rappresentanti delle associazioni di portatori di interessi collettivi;

e) in coerenza con le indicazioni della Cabina di regia, attività per la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera c) secondo i metodi validati di cui alla lettera b), promuovendone l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione delle tecnologie sanitarie e al disinvestimento.

2. Il Ministero della Salute, su proposta tecnica dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) approvata dalla Cabina di regia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Programma nazionale HTA dei dispositivi medici, da aggiornarsi con cadenza triennale.

3. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità operative per rendere i procedimenti di acquisto più efficienti tenendo conto delle risultanze conseguenti all'esercizio delle funzioni di HTA, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché sulla base degli obiettivi individuati dal Programma nazionale HTA.

4. Restano ferme le disposizioni che attribuiscono all'AIFA competenze in materia di HTA.

5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i compiti e ~~è stabilita~~ la composizione dell'Osservatorio nazionale dei prezzi dei dispositivi medici di cui al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, del quale fanno parte il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Istituto Superiore di Sanità, l'Istituto nazionale per la sicurezza sul lavoro, una qualificata rappresentanza dell'industria e delle associazioni dei pazienti e dei cittadini.

Art. 32 **(Abrogazioni)**

2. L'articolo 9, commi 2 e 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46, con riferimento alle disposizioni contenute nei decreti applicativi, è abrogato decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento

Roma, 21 giugno 2022





IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: "Regolamento") e, in particolare, l'articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice) e, in particolare, l'articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto legislativo, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.

In particolare, lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 15 della legge n. 53 del 2021 ("Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020") e, in linea con i principi e criteri direttivi ivi sanciti, aggiorna e adegua la disciplina interna dei dispositivi medici, allineandola e conformandola a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2017/745 (*infra*: "regolamento 2017/745").

Il provvedimento, inoltre, dispone l'abrogazione (differita per alcune disposizioni) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del

decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, del Consiglio, concernente i dispositivi medici.

L'oggetto della delega legislativa (che il citato articolo 15 estende all'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*), concerne la disciplina di contenuti, tempistiche e modalità di registrazione delle informazioni che fabbricanti e distributori ed utilizzatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute; il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa; il sistema sanzionatorio; l'individuazione di modalità di tracciabilità dei dispositivi medici attraverso il riordino e la connessione delle banche dati esistenti in conformità al Sistema unico di identificazione del dispositivo (sistema UDI); l'efficientamento dei procedimenti di acquisto tramite articolazione e rafforzamento delle funzioni di Health Technology Assessment (HTA), l'adeguamento delle attività dell'Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi, nonché della disciplina dei trattamenti di dati personali effettuati in applicazione dei due regolamenti alle disposizioni del Regolamento e alla "normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e sensibili".

Tale adeguamento, in particolare, si rende necessario dal momento che il regolamento 2017/745 è stato adottato prima dell'entrata in vigore del nuovo quadro giuridico europeo e, dunque, reca riferimenti alla sola direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

RILEVATO

Lo schema di decreto legislativo, in linea generale, introduce alcune disposizioni necessarie alla disciplina della *governance* delle attività funzionali all'immissione sul mercato, alla messa a disposizione e in servizio dei dispositivi e all'adempimento, da parte degli operatori economici, degli obblighi sanciti nei loro confronti dalla normativa unionale.

Di particolare interesse risulta l'articolo 7, in materia di dispositivi su misura che - fermo restando quanto previsto dagli articoli 21, paragrafo 2, 52, paragrafo 8 e dall'allegato XIII del regolamento 2017/745 - impone, al fabbricante dei dispositivi distribuiti sul territorio nazionale, di comunicare al Ministero della salute i propri dati identificativi e l'elenco dei dispositivi, oltre al dato relativo alla cessazione dell'attività e ogni aggiornamento di tali informazioni.

Il medesimo articolo, ai commi 4 e 5, attribuisce, inoltre, al Ministro della salute la facoltà di introdurre -con uno o più decreti- specifiche disposizioni relative, rispettivamente, alle modalità di conferimento delle informazioni identificative sopra indicate, da parte dei fabbricanti che mettono a disposizione nel territorio nazionale dispositivi su misura e ai soggetti che montano o adattano per un paziente specifico un dispositivo già presente sul mercato, senza modificarne la destinazione d'uso (artt. 21, par. 2, secondo capoverso e 16, par. 1, ultimo periodo, del regolamento (UE)).

L'articolo 8 è invece dedicato alla tessera per il portatore di impianto e alle informazioni (di cui all'art. 18 del regolamento (UE) suscettibili di essere fornite assieme al dispositivo.

L'articolo 10 reca disposizioni relative alla vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione in commercio dei dispositivi, in particolare imponendo ai

fabbricanti di segnalare al Ministero della salute gli incidenti gravi, ivi inclusi gli effetti collaterali indesiderati inattesi e le azioni correttive di sicurezza, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'articolo 87 del regolamento 2017/745.

Il medesimo articolo prevede che anche gli operatori sanitari pubblici o privati, gli "utilizzatori profani" e i pazienti, qualora rilevino un incidente, possano - nei termini e con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della salute - darne comunicazione al medesimo Dicastero, che provvederà alla relativa registrazione, con modalità centralizzata a livello nazionale.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 10, infine, a seguito alla segnalazione di un incidente, il fabbricante sarà tenuto a svolgere le indagini necessarie cooperando con il Ministero della salute, al quale ultimo spetterà valutare i rischi derivanti dalle segnalazioni ricevute e i contenuti dell'avviso di sicurezza proposto dal fabbricante, eventualmente richiedendo, ove se ne ravvisi la necessità, adeguamenti, misure integrative e ulteriori provvedimenti al fine di preservare la tutela della salute e la sicurezza di operatori sanitari, utilizzatori e pazienti.

In relazione alla registrazione in Eudamed da parte degli operatori economici prima dell'immissione sul mercato del dispositivo (diverso da un dispositivo su misura), l'articolo 12 rinvia all'art. 31 del regolamento 745, il cui paragrafo 1 disciplina il contenuto delle informazioni da fornire a tal fine e le relative modalità e tempistiche, che tengono conto della eventualità che la procedura di valutazione della conformità richieda l'intervento di un organismo notificato. Per gli aspetti procedurali della registrazione, si rinvia anche all'articolo 30, commi 1 e 3, del regolamento 745.

Si disciplinano, peraltro, i poteri di verifica del Ministero della salute e le facoltà di utilizzazione dei dati di cui all'articolo 31 del regolamento 745 per introdurre, con decreto, una tariffa a carico del fabbricante, del mandatario e dell'importatore.

L'articolo 13 individua nel Ministero della salute, negli organismi notificati, negli operatori economici e negli sponsor i soggetti tenuti all'inserimento dei dati nella Banca dati dei dispositivi medici (Eudamed) predisposta dalla Commissione, rinviando, quanto al contenuto, alle disposizioni che disciplinano i vari sistemi informativi di settore. Si sancisce inoltre, in capo al Ministero della salute, l'onere di garantire l'adozione di misure informatiche finalizzate a favorire la connessione dei descritti sistemi informativi con la Banca Dati Eudamed.

L'articolo 14 impone, poi, al distributore sul territorio italiano dei dispositivi medici diversi dai dispositivi su misura, di registrarsi nella banca dati nazionale, conferendo i propri dati e quelli identificativi dei dispositivi presenti in Eudamed, in conformità al Sistema di identificazione unica.

Il medesimo articolo stabilisce, peraltro, che i distributori e gli importatori di dispositivi medici conferiscano al Ministero della salute le informazioni e la documentazione relative ai dispositivi rietichettati e riconfezionati. Si demanda, inoltre, al Ministero della salute la previsione di disposizioni relative alle modalità di conferimento e aggiornamento delle suddette informazioni.

L'articolo 15 prescrive che, per garantire l'identificazione e la tracciabilità dei dispositivi, gli operatori economici osservino le prescrizioni contenute nell'art. 25 del regolamento 745 ed i fabbricanti anche quelle relative al Sistema di identificazione unica del dispositivo (UDI) di cui all'articolo 27 del regolamento 745. Si onerano le istituzioni sanitarie e, se del caso, gli operatori sanitari dell'obbligo di registrare e conservare l'identificativo unico del dispositivo (UDI) ricevuto.

Particolare interesse, infine, assume l'articolo 21, relativo alle garanzie di riservatezza dei dati e delle informazioni acquisiti nell'attuazione del provvedimento. . La disposizione, oltre a rinviare alla norma (art. 109) del regolamento 745 sulle garanzie di riservatezza da accordare alle informazioni e ai dati ottenuti nell'ambito delle attività disciplinate dal decreto stesso, impone – al trattamento dei dati personali detenuti o ottenuti in tale contesto - l'applicazione delle norme del regolamento 745, del Regolamento, del Codice (alla cui indicazione come “decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” è tuttavia necessario aggiungere la dizione “*e successive modificazioni ed integrazioni*”) ed al regolamento (UE) 2018/1725, con riguardo al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione.

La clausola di salvaguardia è necessaria – come del resto disposto dalla stessa legge di delegazione – essenzialmente in ragione dell'esigenza di adeguare il riferimento alla direttiva 95/46 (contenuto nel regolamento 2017/745) alla disciplina *medio tempore* sopravvenuta.

RITENUTO

Lo schema di decreto legislativo non presenta particolari criticità né, del resto, disposizioni disallineate (almeno sotto il profilo della protezione dati) rispetto a quanto sancito dal regolamento 2017/745. Opportuno è, peraltro, il rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, mutata rispetto al quadro normativo considerato al momento dell'adozione del regolamento 2017/745.

Il provvedimento è, tuttavia, suscettibile di limitate integrazioni (alcune delle quali da apportare, eventualmente, in sede attuativa) volte a garantire un più elevato livello di garanzia dei dati personali coinvolti nell'applicazione della disciplina di settore.

In particolare, si può valutare l'opportunità di introdurre, all'interno del provvedimento, alcune garanzie ulteriori per la riservatezza dei pazienti i quali si avvalgano di dispositivi medici, tali da scongiurare o, quantomeno, minimizzare il rischio di accessi indebiti ai loro dati, secondo modalità che il Garante ha avuto modo di accertare nell'ambito di alcune attività di controllo svolte sul tema.

In tal senso, il criterio di delega di cui all'articolo 15, c.2, lett. g) della legge n. 53 del 2021 pare poter fondare anche un'ulteriore disposizione sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito delle attività funzionali alla fornitura o manutenzione dei dispositivi, tale da:

- inibire l'accesso ai dati anagrafici e anamnestici del paziente, salva l'indispensabilità ai fini dell'erogazione del servizio di manutenzione e telediagnosi/teleintervento, rendendo comunque tracciabile ogni operazione di intervento/accesso;

- inquadrare quale responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, la società produttrice del dispositivo medico, per le attività di controllo della funzionalità dell'apparecchiatura anche a distanza svolta per conto del titolare (c.d. servizi di manutenzione e di assistenza);

Si valuti, inoltre, di apportare alcune integrazioni specifiche, anche in sede di provvedimenti attuativi cui già lo schema di decreto legislativo rinvia e su cui sarà opportuno acquisire il parere del Garante (così anche per le disposizioni attuative di cui all'articolo 14, c.6).

Si tratta, in particolare:

- dell'indicazione dei tempi di conservazione dei dati del fabbricante di dispositivi su misura ai sensi dell'articolo 7;

- dell'indicazione dei tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti verificatisi dopo l'immissione in commercio di un dispositivo medico, ai sensi dell'articolo 10, c. 8.

IL GARANTE

ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto legislativo, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, con le seguenti condizioni, esposte nel "Ritenuto", volte a suggerire l'opportunità di:

a) introdurre una specifica disposizione sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito delle attività funzionali alla fornitura o manutenzione dei dispositivi, tale da:

- inibire l'accesso ai dati anagrafici e anamnestici del paziente, salva l'indispensabilità ai fini dell'erogazione del servizio di manutenzione e telediagnosi/teleintervento, rendendo comunque tracciabile ogni operazione di intervento/accesso;

- inquadrare quale responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, la società produttrice del dispositivo medico, per le attività di controllo della funzionalità dell'apparecchiatura anche a distanza svolta per conto del titolare (c.d. servizi di manutenzione e di assistenza);

b) disciplinare, anche nell'ambito dei provvedimenti attuativi cui già lo schema di decreto legislativo rinvia e su cui sarà opportuno acquisire il parere del Garante:

- i tempi di conservazione dei dati personali del fabbricante di dispositivi su misura ai sensi dell'articolo 7;

- i tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti verificatisi dopo l'immissione in commercio di un dispositivo medico, ai sensi dell'articolo 10, c. 8

Roma, 26 maggio 2022

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE